



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:45** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	SI
GHISOLFI PAOLO	Consigliere	SI
PREVE DAVIDE	Consigliere	SI
MARCHISIO SIMONE	Consigliere	SI
VIALE TIZIANA	Consigliere	SI
LERDA ELISA	Consigliere	SI
BONO GIUSEPPE	Consigliere	SI
GASTALDI LAURA	Consigliere	SI
TASSONE ENZO	Consigliere	SI
TOSELLI CARLO	Consigliere	SI
GARRO ANTONIETTA	Consigliere	SI
MONDINO ELISA	Consigliere	SI
		Totale Presenti: 13
		Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **CASALES MANUELA**.

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visti i commi 6 – 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto: la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 25.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1.7.2014;

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Peveragno, destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2019 è stato stimato in euro 271.400,00;

Considerato che per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente e di investimento, occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 1.546.764,00 al lordo dell'importo destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale;

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato che la legge di bilancio è in corso di approvazione per cui non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco dei tributi anche per il 2019, si assume prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Considerato inoltre che il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote e detrazioni IMU 2018 - confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02/2/2018- nelle seguenti misure:

- 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sottoriportate;
- 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

Visti inoltre i seguenti commi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per quanto concerne la componente TASI:

- *675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);*
- *676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- *677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#);*
- *678. che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille.*

Richiamata la legge 208/2015 la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI ha previsto l'esclusione dell'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9, la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Tenuto conto che la perdita di gettito derivante dalle modifiche alla disciplina TASI introdotte dalla L. 208/15, stimata in €. 361.000, è compensata attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni del 2015;

Considerato che occorre prevedere un gettito dell'imposta TASI non inferiore a Euro 29.300,00 allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	<i>Viabilità e infrastrutture</i>	<i>332.369,55</i>
<i>Polizia Locale</i>	<i>Polizia locale</i>	<i>193.805,94</i>
	TOTALE	526.175,49

Considerato inoltre che il citato gettito può essere raggiunto confermando le seguenti aliquote TASI 2018:

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

- o *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 688 L.S. 2014 il Comune mette a disposizione sul proprio portale il programma di calcolo IUC-TASI/IMU e stampa del Modello F24 di pagamento, con possibilità di visura catastale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio Ragioneria e Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/00;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Garro, Mondino, Tassone e Toselli) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI, in relazione all'Imposta unica comunale (IUC),:

IMU:

- 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sottoriportate;

- 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

- 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze

TASI:

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

o *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

2) di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell'imposta IMU è previsto nel Bilancio di previsione 2019 in €. 1.275.364,00 - al netto dell'importo destinato all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, quantificato in €. 271.400,00 – al titolo/tipologia/categoria 1010106 capitoli 110/2;

3) di prendere atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura parziale la TASI è diretta, riportati nelle premesse;

4) di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito della TASI è previsto nel Bilancio di previsione 2019 in €. 29.300,00 al titolo/tipologia/categoria 1010176 Capitolo 125/1;

5) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Garro, Mondino, Tassone e Toselli) espressi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to RENAUDI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CASALES MANUELA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 08 gennaio 2019 (N° 24 Reg. Pubblicazioni)

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33)

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" a partire dal 08 gennaio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASALES MANUELA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I.

ESTREMI DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

✓ ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 20/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CASALES MANUELA) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

È copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Lì, 08 gennaio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASALES MANUELA